

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1635 del 01/04/2022
Oggetto	CONCESSIONE PREFERENZIALE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO ZOOTECNICO ED AGRICOLO-IRRIGUO IN COMUNE DI RAVENNA (RA). DITTA: LA VIOLA ALLEVAMENTI SOC. AGR. A R.L. PRATICA: RA07A0168.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1741 del 31/03/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno uno APRILE 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO

- della domanda PG/2007/328958 del 27/12/2007 con cui LA VIOLA S.R.L. SOCIETA'

AGRICOLA, c.f. 01349070399 ha richiesto la concessione preferenziale di derivazione da acque sotterranee mediante 2 pozzi, ai sensi del r.r. 41/2001, in Comune di Ravenna (RA), Via Santerno, località Santerno, con destinazione ad uso agricolo-irriguo e zootecnico, per una portata massima di esercizio pari a l/s 1,2 (pozzo 1) e l/s 0,5 (pozzo 2) (codice pratica RA07A0168);

- della domanda PG/2021/59585 del 19/04/2021, presentata ai sensi degli art. 28, r.r. 41/2001, con cui LA VIOLA S.A.S. SOCIETA' AGRICOLA DI GRAZIANI MARA, c.f. 01445400391, ha richiesto il subentro nella predetta domanda di concessione preferenziale;
- della documentazione tecnica integrativa assunta al prot. PG/2021/74465 del 11/05/2021;
- della nota assunta al prot. n. PG/2021/169926 del 04/11/2021, con cui la richiedente ha comunicato il cambio di denominazione della ditta suddetta in “LA VIOLA ALLEVAMENTI SOC. AGR. A R.L.”, c.f. 01445400391;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione preferenziale di cui all’art. 38 del r.r. 41/2001;
- dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sull’albo pretorio on line del Comune di Ravenna (RA) n. 2091/2021, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso agricolo-irriguo e zootecnico;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all’uso richiesto;

ACCERTATO che per l’uso agricolo-irriguo (pozzo 2, coordinate UTM RER x: 745364; y: 926690), il volume di risorsa idrica richiesto in concessione viene utilizzato solo per i trattamenti alle colture, per cui risulta sottodimensionato rispetto al fabbisogno idrico del piano colturale previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

ACCERTATO che, per l'uso zootecnico (pozzo 1, coordinate UTM RER x:745179; y:926916):

- la verifica della congruità dei fabbisogni del prelievo è effettuata sulla base dei criteri previsti dalla d.G.R. 1195/2016 (Direttiva concernente i Criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica) e dalla det. n. 732 del 16/09/2019 (Arpae - Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT (Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica), le Linee guida LG25/DT (Indicazioni operative sull'istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica) e le Linee guida LG26/DT (Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico));
- il volume di risorsa idrica richiesto in concessione, pari a mc/annui 5.006, non risulta coerente con il fabbisogno idrico stimato in relazione al numero di capi allevati, pari a 50.000 fagiani, e che conseguentemente, ai fini del rilascio della presente concessione, lo stesso debba essere ridotto a mc/annui 3.900;

DATO ATTO che non è pervenuta alcuna opposizione alla nota Arpae PG/2021/70790 del 05/05/2021, con la quale si è data comunicazione alla ditta del volume massimo assentibile;

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Consorzio di Bonifica della Romagna (PG/2021/67975 del 30/04/2021), in cui si dichiara che *“I terreni censiti catastalmente in Comune di Ravenna, sezione A, al Foglio 17 mappale 224 e al Foglio 21 mappale 299, sono ricompresi all'interno di un areale potenzialmente servito da canali ad uso irriguo”*;
- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2021/119198 del 29/07/2021), che esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:
 - la derivazione potrà essere assentita con una rimodulazione del prelievo;
 - dovranno essere installati strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate;

CONSIDERATO che, con relazione tecnica assunta al PG/2021/74465 del 11/05/2021, la richiedente ha dichiarato che le acque consortili non costituiscono una fonte garantita di approvvigionamento ad uso irriguo (trattamenti), sia per aspetti qualitativi che quantitativi;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e non risultano pendenze con riferimento alle annualità pregresse;
- ha versato, in data 24/03/2022, la somma pari a 250,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica RA07A0168;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a LA VIOLA ALLEVAMENTI SOC. AGR. A R.L., c.f. 01445400391, la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea, cod. pratica RA07A0168, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi aventi profondità di m 300 (pozzo 1, zootecnico) e m 8 (pozzo 2, irriguo);
 - ubicazione dei prelievi: comune di Ravenna (RA), via Santerno 76, su terreno di proprietà di Graziani Gian Michele consenziente, censiti al fg. 17, mapp. 224 (ex 151) e fg. 21, mapp. 299 (ex 3); coordinate UTM RER x:745179; y:926916 (pozzo 1); x: 745364; y: 926690 (pozzo 2);
 - destinazione della risorsa ad uso zootecnico (pozzo 1, n.capi 50.000 fagiani) e agricolo-irriguo (pozzo 2, trattamenti);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,2 (pozzo 1) e l/s 0,5 (pozzo 2);
 - volume d'acqua complessivamente concedibile pari a mc/annui 3.900 (pozzo 1) e mc/annui 81 (pozzo 2);
2. di rilasciare la concessione fino al 31 dicembre 2031;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 25/03/2022;
4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2022 è pari complessivamente a 182,99 euro (dato dalla somma di euro 170,31 per l'uso zootecnico ed euro 12,68 per l'uso agricolo-irriguo);
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a LA VIOLA ALLEVAMENTI SOC. AGR. A R.L., c.f. 01445400391 (cod. pratica RA07A0168).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:
 - Pozzo 1: profondità di m 300, tubazione di rivestimento in ferro del diametro di mm 192, equipaggiato con elettropompa della potenza di kw 2,2, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 295 e 300 m dal piano di campagna;
 - Pozzo 2: profondità di m 8, tubazione di rivestimento in cemento del diametro di mm 1000, equipaggiato con elettropompa della potenza di kw 0,75.
2. Le opere di presa sono situate in Comune di Ravenna (RA), via Santerno 76, su terreno di proprietà di Graziani Gian Michele, e censite al fg. 17, mapp. 224 (ex 151) e fg. 21, mapp. 299 (ex 3); coordinate UTM RER x:745179; y:926916 (pozzo 1); x: 745364; y: 926690 (pozzo 2).

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico (pozzo 1, n.capi 50.000 fagiani) e agricolo-irriguo (pozzo 2, trattamenti).
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 1,2 (pozzo 1) e l/s 0,5 (pozzo 2) e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 3.900 (pozzo 1) e mc/annui 81 (pozzo 2).
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico 2700ER-DQ2-PACI (pozzo 1) e 9015ER-DQ1-FPF (pozzo 2).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo complessivo per l'anno 2022 è pari a 182,99 euro.

2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al

personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

- 9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.